



COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 107 del 20/10/2016

OGGETTO: Regolamento sull'orario di servizio, l'orario di lavoro e di apertura al pubblico - Assenze, ferie, permessi. Modifica art. 16

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 16:00:00.

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
Sanna Riccardo	SINDACO	X	
Gambella Graziella	VICESINDACO	X	
Sanna Marco	ASSESSORE	X	
Piras Roberto	ASSESSORE		X
Bussu Rosita	ASSESSORE		X

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Campo Giovanna Maria.

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 3 del 19.01.2016 è stato approvato il “Regolamento sull'orario di servizio, l'orario di lavoro e di apertura al pubblico - Assenze, ferie, permessi”, successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 09.02.2016, composto di n. 23 Articolo;

Visti:

- la circolare della Funzione Pubblica n. 12/11 avente ad oggetto “La formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni – permessi per diritto allo studio” nella quale viene ampiamente sottolineata l'importanza della crescita professionale dei dipendenti pubblici attraverso la frequenza di corsi universitari e post universitari, con indicazione di tutte le agevolazioni a tutela del diritto allo studio disciplinate dalla normativa vigente, dal CCNL e dagli accordi negoziali, con la precisazione che relativamente alla fruizione delle 150 ore di diritto allo studio queste debbano essere esclusivamente utilizzate per la frequenza delle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgono durante l'orario di lavoro e non per le attività di studio;

- la sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 10344/2008 in materia di controversia sulla disciplina dei permessi di studio disciplinati dall'art. 15 del CCNL 14.09.2000, nella quale la Corte in applicazione dei criteri di ermeneutica precisati dagli artt. 1362 e 1363 c.c. , interpreta la norma contrattuale nel senso che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari. L'interpretazione della Corte si basa:

- sul significato letterale della parola “partecipazione” che equivale a quello di “frequenza”;
- sul disposto del comma 7 dell'art. 15 del CCNL 14.09.2000 relativamente all'obbligo di presentazione di attestato di partecipazione ai corsi e degli esami sostenuti a dimostrazione che gli impegni di studio richiedenti la presenza coincidono con gli orari di servizio;
- sul disposto del comma 3 dell'art. 15 del CCNL che dispone da una parte l'obbligo per il datore di lavoro di assegnare turni di lavoro tali da agevolare la “frequenza dei corsi” e la “preparazione degli esami”, dall'altra escludendo il lavoratore dallo svolgimento di lavoro straordinario, prevedendo quindi in modo chiaro un'agevolazione per il dipendente nei limiti precisati al fine di agevolare la preparazione agli esami e non dunque ad una lettura più ampia dei permessi retribuiti;

- il parere RAL 949/2011 reso dall'ARAN nel quale viene ribadito che:

- fra le varie ipotesi di fruizione dei permessi per il diritto allo studio non è previsto il caso della "preparazione agli esami universitari",
- solo "partecipando" alle lezioni si "frequenta" il corso di studio
- il contenuto del comma 7 in merito all'onere di presentazione dell'attestato di partecipazione a carico del dipendente;

- il parere RAL 945/2011 reso dall'ARAN nel quale viene chiarito che la materia dei permessi per il diritto allo studio è stata esaustivamente disciplinata dall'art. 15 del CCNL del 14.9.2000 e non è possibile, pertanto, integrare o modificare i relativi vincoli mediante un regolamento di ente e neanche mediante un accordo decentrato.

Visto l'art. 16 del Regolamento sull'orario di servizio, l'orario di lavoro e di apertura al pubblico - Assenze, ferie, permessi, intitolato Diritto allo studio (art. 15 C.C.N.L. 14/09/2000) di seguito riportato integralmente *“Ai dipendenti possono essere concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali da usufruire nell'arco dell'anno solare, per la frequenza di corsi di studio o, per un massimo di 36 ore, nei cinque giorni precedenti la data prevista per l'esame.*

2. Le domande per usufruire dei permessi di studio dovranno essere indirizzate al Responsabile dell'Ufficio Personale e presentate, improrogabilmente, entro il 31 ottobre di ciascun anno, pena la esclusione della possibilità di fruire dei permessi stessi.

3. Il personale interessato ai permessi di studio è tenuto a fornire idonea documentazione (certificato di iscrizione e, al termine dei corsi, un certificato che attesti gli esami sostenuti), in mancanza della quale le ore di permesso eventualmente già utilizzate dovranno essere recuperate.

4. In base al numero delle domande pervenute verrà stilata una graduatoria secondo i criteri della vigente normativa al fine della determinazione dei dipendenti (in numero pari al 3% del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente) che hanno diritto a tali permessi.

5. Entro il 31 dicembre, l'Amministrazione provvede a rendere noto agli interessati l'esito delle istanze presentate.

6. Le ore di permesso studio disponibili, ma non utilizzate nell'anno di competenza, non sono cumulabili a quelle concedibili per l'anno successivo e quindi si perdono.

7. Per tutti i casi non previsti si fa rinvio all'art. 9 del D.P.R. 02.08.90 n. 319 e successive modificazione ed integrazioni."

Ritenuto doveroso, alla luce di quanto sopra evidenziato sottoporre a modifica parziale il contenuto dell'art. 16 del Regolamento sull'orario di servizio, l'orario di lavoro e di apertura al pubblico - Assenze, ferie, permessi, intitolato Diritto allo studio (art. 15 C.C.N.L. 14/09/2000), così come di seguito riportato "1. Ai dipendenti possono essere concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali, da usufruire nell'arco dell'anno solare, per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

2. Le domande per usufruire dei permessi di studio dovranno essere indirizzate al Responsabile dell'Ufficio Personale e presentate, improrogabilmente, entro il 31 ottobre di ciascun anno, pena la esclusione della possibilità di fruire dei permessi stessi.

3. Il personale interessato ai permessi di studio è tenuto a fornire idonea documentazione (certificato di iscrizione e, al termine dei corsi, un certificato che attesti gli esami sostenuti), in mancanza della quale le ore di permesso eventualmente già utilizzate dovranno essere recuperate.

4. In base al numero delle domande pervenute verrà stilata una graduatoria secondo i criteri della vigente normativa al fine della determinazione dei dipendenti (in numero pari al 3% del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente) che hanno diritto a tali permessi.

5. Entro il 31 dicembre, l'Amministrazione provvede a rendere noto agli interessati l'esito delle istanze presentate.

6. Le ore di permesso disponibili, ma non utilizzate nell'anno di competenza, non sono cumulabili a quelle concedibili per l'anno successivo e quindi si perdono.

7. Per tutti i casi non previsti si fa rinvio all'art. 9 del D.P.R. 02.08.90 n. 319 e successive modificazione ed integrazioni."

Ritenuto il presente provvedimento rientrante tra le competenze della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Personale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il CCNL 14.09.2000

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

Di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;

Di approvare le modifiche all'art. 16 del Regolamento sull'orario di servizio, l'orario di lavoro e di apertura al pubblico - Assenze, ferie, permessi, intitolato Diritto allo studio (art. 15 C.C.N.L. 14/09/2000), così come di seguito riportato *“1. Ai dipendenti possono essere concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali, da usufruire nell'arco dell'anno solare, per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.*

2. Le domande per usufruire dei permessi di studio dovranno essere indirizzate al Responsabile dell'Ufficio Personale e presentate, improrogabilmente, entro il 31 ottobre di ciascun anno, pena la esclusione della possibilità di fruire dei permessi stessi.

3. Il personale interessato ai permessi di studio è tenuto a fornire idonea documentazione (certificato di iscrizione e, al termine dei corsi, un certificato che attesti gli esami sostenuti), in mancanza della quale le ore di permesso eventualmente già utilizzate dovranno essere recuperate.

4. In base al numero delle domande pervenute verrà stilata una graduatoria secondo i criteri della vigente normativa al fine della determinazione dei dipendenti (in numero pari al 3% del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente) che hanno diritto a tali permessi.

5. Entro il 31 dicembre, l'Amministrazione provvede a rendere noto agli interessati l'esito delle istanze presentate.

6. Le ore di permesso disponibili, ma non utilizzate nell'anno di competenza, non sono cumulabili a quelle concedibili per l'anno successivo e quindi si perdono.

7. Per tutti i casi non previsti si fa rinvio all'art. 9 del D.P.R. 02.08.90 n. 319 e successive modificazione ed integrazioni.”;

Di disporre la comunicazione dell'adozione del presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica nonché alle OO.SS. Aziendali;

Con separata e unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 18/10/2016

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SINDACO RICCARDO SANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNA MARIA CAMPO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/10/2016 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **20/10/2016** al **03/11/2016** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 20/10/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 03/11/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNA MARIA CAMPO